

## ***Processo del lavoro e gratuito patrocinio***

di Nicola Ianniello\*

-----

Val bene rimarcare come il difensore di una parte, impegnata in un processo di lavoro, debba attentamente valutare ogni punto della strategia processuale onde non incorrere in spiacevoli sorprese alla conclusione del processo forse convinto della totale gratuità dello stesso, come molti possono ritenere in modo alquanto superficiale.

L'art. 10 della legge n. 533/73 regolante il processo del lavoro, ai primi due commi, recita: “*Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura*”.

*Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa*”.

Di contra l'art. 8 del testo unico delle spese di giustizia (d.p.r. n. 115/02) a sua volta dispone, per ciò che riguarda l'onere delle spese processuali, che “*1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico*”.

E pertanto l'esenzione di cui tratta l'art. 10 sopra richiamato riguarda l'imposta di bollo, di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura relativi agli atti, documenti e provvedimenti del giudizio di cognizione e del processo di esecuzione in materia di lavoro e previdenza o assistenza obbligatorie, e cioè a dire i soli esborsi dovuti allo Stato e non gli atti comunque preparatori rimessi all'onere della parte.

In altre parole, laddove la causa venga intrapresa per soddisfare un credito di lavoro, l'attore è esonerato solo dal pagamento delle spese necessarie al funzionamento del processo, restando a suo carico quelle legate alla specifica domanda avanzata in giudizio.

La gratuità totale è prevista, quindi, solo se il soggetto è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Lo spunto per questa riflessione viene offerto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione sez. III civile n. 21994 pubblicata in data 3 settembre u.s..

Viene respinta una opposizione al decreto del giudice dell'esecuzione del Tribunale che aveva liquidato il compenso del C.T.U., incaricato di stimare il compendio pignorato in una procedura espropriativa immobiliare promossa per soddisfare un credito di lavoro, e che ne poneva il pagamento a carico del creditore.

Costui, nell'opporci, ritiene appunto che la nozione di gratuità del processo del lavoro debba venire estesa agli atti istruttori, in analogia a quanto previsto per il caso dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Gli ermellini chiariscono che le esenzioni o le gratuità previste dal rito del lavoro debbono ritenersi limitate ai soli aspetti fiscali, come in effetti osservato dalla stessa Corte in una precedente sentenza<sup>1</sup>.

Infatti, trattasi di normativa di carattere eccezionale con cui lo Stato rinuncia alla riscossione di alcune imposte al fine di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale in ragione della particolare natura di alcune controversie che coinvolgono certe categorie di soggetti o che afferiscono a particolari rapporti e che, come tale, non è suscettibile di interpretazione analogica od estensiva<sup>2</sup>.

Ebbene, sul presupposto che il processo civile è tuttora un processo di parte ed individuale, sicché è principio generale che sia il singolo interessato a provvedere alle spese degli atti che compie o ad anticipare quelle poste a suo carico dalla legge o dal magistrato (e così, prime fra tutte, quelle per gli atti degli ausiliari di quest'ultimo)<sup>3</sup>, la Corte chiarisce che *“l'esenzione prevista dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui esenta dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura gli atti, i documenti ed i provvedimenti del giudizio di cognizione e del processo di esecuzione in materia di lavoro e previdenza o assistenza obbligatorie, si riferisce ai soli esborsi dovuti allo Stato e non agli atti comunque preparatori rimessi all'onere della parte, questi essendo assunti a carico dell'erario esclusivamente in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”* mantenendo così *“validità l'impostazione originaria (Cass. 04/09/1981, n. 5044) per la quale la disciplina speciale consentiva, per i costi degli atti istruttori o comunque preparatori della decisione, l'anticipazione da parte dello Stato o l'annotazione a debito solo in caso di ammissione al patrocinio a spese di quello, di cui costituivano appunto un effetto.”*<sup>4</sup>

In buona sostanza, la disciplina volta ad agevolare per quanto possibile l'accesso del lavoratore alla giustizia, ha tenuto distinte le due tipologie di costi.

L'art. 10 della legge n. 533/73 prevede, val bene ripeterlo, che lo Stato rinunci solo agli esborsi dovuti alla collettività in conto dell'apprestamento generale o infrastrutturale del servizio giustizia - in ragione dell'oggetto socialmente sensibile della tipologia di controversie; ma solo apprestando un limitato accollo alla collettività per i secondi, appunto mediante quello che al tempo si chiamava gratuito patrocinio per i non abbienti, agli articoli da 11 a 16 (...)."

E pertanto, nel caso in esame, dolendosi l'attore della mancata considerazione della gratuità del processo esecutivo per crediti di lavoro ovvero dell'esenzione anche dal pagamento delle spese per la consulenza tecnica o per remunerare gli ausiliari del giudice, il tutto sarebbe stato agevolmente risolto laddove si sia richiesto, ricorrendone i presupposti, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel quale istituto vengono anticipate dall'erario anche le spese ritenute necessarie per ulteriori attività in relazione alla specifica domanda (in sede cognitiva o esecutiva).<sup>5</sup>

*\*Avv. Nicola Ianniello (Presidente dell'A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti – 09/19)*

---

<sup>1</sup>Sent n. 7294/2013

<sup>2</sup>Ivi sent.rich.

<sup>3</sup> la norma, dettata dapprima nell'art. 90 del codice di rito civile, è stata trasfusa, senza sostanziali modifiche, nell'art. 8 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

<sup>4</sup> Cass. 22/03/2013, n. 7294; Cass. 17/03/2016, n.5325

<sup>5</sup>Ex art. 131 t.u.s.g. d.p.r. n. 115/02